

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 13 settembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(497) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Fidene SSD Srl) E DELLA SOCIETA' FC FIDENE SSD Srl (nota n. 7560/437pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Fabrizio Lisi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Fidene SSD Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno depositato una memoria difensiva, a mezzo della quale si sostiene che l'omissione contestata della visura camerale aggiornata, attestante la vigenza della società, sarebbe infondata, considerato che detta visura sarebbe stata trasmessa nei termini (12 luglio 2011, ore 12,00) in uno agli altri documenti richiesti per l'iscrizione al campionato, come si evince dall'elenco di riferimento depositato agli atti;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Roberto Antonini, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- udita la difesa delle parti che ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti e, in subordine, la concessione di un rinvio onde consentire la produzione della richiamata visura camerale;
- considerato che i deferiti non hanno dato prova di aver provveduto nei termini prescritti al deposito di una visura camerale aggiornata, attestante la vigenza della Società;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Fabrizio Lisi l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società FC Fidene SSD Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(498) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROMANO CONFICCONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Forlì Srl) E DELLA SOCIETA' FC FORLI' Srl (nota n. 7553/435pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153/22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società FC Forlì srl Dilettantistica aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 una documentazione afferente la disponibilità del campo di gioco che era stata ritenuta non conforme a quanto previsto al n. 10 Punto A del C.U. n. 153 / 2011, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Romano Conficconi, Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì srl Dilettantistica e la stessa Società FC Forlì srl Dilettantistica per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011

FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Romano Conficconi, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

I deferiti hanno contro dedotto con memoria difensiva redatta dal proprio difensore di fiducia, deducendo di aver depositato in ritardo la dichiarazione di che trattasi per fatto imputabile al Comune di Forlì, proprietario dell'impianto, di guisa che alcun inadempimento poteva essere loro contestato, anche perché siffatta dichiarazione, proveniente dal Comune stesso, era stata rilasciata e tempestivamente depositata, seppur su modello non conforme a quello chiesto dalla Divisione Interregionale .

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012.

P.Q.M.

infligge al sig. Romano Conficconi nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società FC Forlì Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO PASTORELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Deruta Srl) E DELLA SOCIETA' ASD DERUTA Srl (nota n. 7569/440pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Marcello Pastorelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Deruta Srl, per la violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver

provveduto al deposito del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, entro il termine del 12.7.2011 ore 12,00, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, la Società deferita tramite il proprio legale ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento la Società ASD Deruta Srl, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS all'ammenda di € 670,00”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per il sig. Marcello Pastorelli.

Rilevato che la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Marcello Pastorelli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta.

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 670,00 (seicentoseventant/00) alla Società ASD Deruta Srl.

Infligge la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta) al sig. Marcello Pastorelli.

(502) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: INDRO SCARPELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Alzano Cene Srl) E DELLA SOCIETA' ALZANO CENE Srl (nota n. 7570/441pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Scarpellini Indro, Presidente e legale rappresentante della Società Alzano Cene Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punto 3), 4) pagina 1 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, ai seguenti adempimenti:

- deposito del verbale dell'assemblea per l'attribuzione delle cariche sociali, come prescritto dal punto 3) pag. 1 del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011;
- deposito della copia dello statuto sociale vigente, come prescritto dal punto 4) pagina 1 del C.U. cit.;
- deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra juniores, come prescritto dal punto 10) pag. 3 del C.U. citato;

2) la Società Alzano Cene Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto il non luogo a procedere per la violazione indicata dal punto 3) del deferimento suddetto, e la condanna dei deferiti sulle violazioni indicate nei punti 4) e 10) del medesimo deferimento, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Indro Scarpellini giorni 40; nei confronti della Alzano Cene Srl l'ammenda di euro 2.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Indro Scarpellini e la Società Alzano Cene Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda infatti sulla violazione delle disposizioni di cui ai punti 3) e 4) pagina 1 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12.00, della seguente documentazione:

- verbale dell'assemblea per l'attribuzione delle cariche sociali, come prescritto dal punto 3) pag. 1 del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011;
- copia dello statuto sociale vigente, come prescritto dal punto 4) pagina 1 del C.U. citato;
- dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra Juniores, come prescritto dal punto 10) pag. 3 del C.U. citato.

A parere della Commissione Disciplinare, i deferiti non hanno dato prova idonea e sufficiente atta a dimostrare che sono stati rispettati i termini previsti dal C.U. sopra detto, relativo agli adempimenti di cui ai punti 3), 4) e 10). La documentazione prodotta dai deferiti con le memorie difensive, comprova unicamente che la domanda di iscrizione della Alzano Cene Srl ha avuto esito positivo, senza entrare nel merito dei singoli adempimenti tassativamente previsti in modo rigoroso a carico delle parti istanti.

L'inosservanza dei suddetti adempimenti formali previsti, costituisce pertanto un'inosservanza regolamentare e non risulta sanata da quanto argomentato dai deferiti nella propria memoria difensiva.

Alla luce di quanto sopra detto, risultano pertanto comprovate oltre ogni ragionevole dubbio le violazioni poste in essere dal Signor Indro Scarpellini con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Alzano Cene Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Indro Scarpellini l'inibizione per giorni 50 (cinquanta); nei confronti della Società Alzano Cene Srl l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA' ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 7567/438pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Roberto Ciappici, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Flaminia Civitacastellana per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Roberto Ciappici, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Roberto Ciappici l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Flaminia Civitacastellana l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(507) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA' SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 7576/447pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

1) il Sig. Pennisi Rosario, Presidente e Legale Rappresentante della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 7, pagina 2 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

2) la Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Pennisi Rosario l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 Srl l'ammenda di euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Rosario Pennisi e la Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7, pagina 2, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. L'inosservanza del suddetto adempimento formale entro il termine suddetto costituisce un comportamento antiregolamentare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Rosario Pennisi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Pennisi la sanzione di giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(512) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CORRADO FERRIANI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SC Vallee D'Aoste) E DELLA SOCIETA' SC VALLEE D'AOSTE (nota n. 7598/361pf11-12/AM/LG/qb del 24.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il

deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società Vallée d'Aoste – Saint Christophe non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2012 di importo pari ad € 31.000,00 prevista al n. 6 Punto A del C.U. n. 153 / 2011, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Corrado Ferriani, Presidente e legale rappresentante della Società Vallée d'Aoste – Saint Christophe e la stessa Società Vallée d'Aoste – Saint Christophe per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Corrado Ferriani, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

I deferiti non hanno contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica

inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 6 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012.

P.Q.M.

infligge al sig. Corrado Ferriani nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallée d'Aoste l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SC Vallée d'Aoste l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(534) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PELLICANO' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Hinterreggio) E DELLA SOCIETA' ASD HINTERREGGIO (nota n. 7540/351pf11-12/AM/LG/qb del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notiziare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Hinterreggio non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la documentazione afferente la disponibilità del campo di gioco prevista al n. 10 Punto A del C.U. n. 153 / 2011, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Francesco Pellicanò, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Hinterreggio e la stessa Società ASD Hinterreggio per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Francesco Pellicanò, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

I deferiti non hanno contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012.

P.Q.M.

infligge al sig. Francesco Pellicanò nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Hinterreggio l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Hinterreggio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 13 settembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete